

Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali



DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2013, n. 126

Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed

interventi localizzati nel territorio. (13G00170)

(GU n.256 del 31-10-2013)

Vigente al: 31-10-2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire con

misure finanziarie in favore degli enti territoriali;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare interventi economici e misure a sostegno del territorio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 29 ottobre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze,

del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure finanziarie urgenti

1. All'articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124,

dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

“9-bis. Per gli enti in sperimentazione, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e comunque nelle more dell’entrata in vigore dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non si applicano gli articoli 242 e 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267.

9-ter. Per gli enti in sperimentazione l’eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita’ e’ ripianato per una quota pari almeno al 10 per cento l’anno.”.

2. All’articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

05/11/13 *** ATTO COMPLETO ***

www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario/2/15

a) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente: “5 bis. Ai fini della completa attuazione del piano di rientro dal disavanzo accertato, il Commissario adotta i provvedimenti piu’ idonei in tema di rimodulazione dei servizi, di applicazione di misure di efficientamento coerenti con costi standard individuati sulla base del mercato, omogenei a livello nazionale, che consentano il confronto con le migliori pratiche gestionali e di fissazione

delle
tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a
livello
nazionale per passeggero/Km, e di fissazione delle tariffe
aziendali,
nonche' di definizione della dotazione di personale,
compatibili con
il perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico.”;

b) il comma 6-quater e' sostituito dal seguente: “6-quater.
Per
la celere realizzazione delle attivita' di cui ai commi da 5 a
6-ter,
il Commissario costituisce una struttura di supporto,
definendone i
compiti e le modalita' operative, con oneri a carico delle
risorse
individuate dal comma 9 e dall'articolo 11, commi da 13 a 16,
del
decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.”;

c) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: “9-bis. Nelle more
dell'approvazione dei piani di cui al comma 5, ed al fine di
garantire la continuita' aziendale, il Commissario puo'
richiedere,
con propri decreti, anticipazioni dell'erogazione, anche
integrale,
delle risorse del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui
al comma
9, nonche' di quelle previste dall'articolo 1, comma 9-bis,
del
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive
modificazioni,
finalizzate alle spese strettamente necessarie a garantire i
livelli

essenziali delle prestazioni del servizio di trasporto pubblico

locale e alla prosecuzione del pagamento del debito pregresso.

3. All'articolo 1, comma 177, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,

la parola «2013» e' sostituita dalla seguente: «2014».

4. All'articolo 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: "9-bis. Al fine di

agevolare la rimozione degli squilibri finanziari, nello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito

un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro,

finalizzato a concedere alla regione Campania anticipazioni di cassa

per il finanziamento del piano di rientro di cui al comma 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.";

b) al comma 9-ter, le parole "da emanare entro il termine del 31

marzo 2013 sono individuati i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonche' le modalita' per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo

di 10 anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene

erogata l'anticipazione. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascuna Regione sono definiti nei

limiti dell'importo massimo fissato in euro 10 per abitante e

della
disponibilita' annua del Fondo." sono sostituite dalle
seguenti "sono
definite le modalita' per la concessione e per la restituzione
dell'anticipazione di cui al comma 9-bis in un periodo massimo
di 10
anni, decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene
erogata
l'anticipazione stessa.";

c) al comma 9-quater le parole : "dalle regioni" sono
sostituite

dalle seguenti: "dalla regione Campania";

d) al comma 9-sexies le parole : "alle regioni interessate"
sono

05/11/13 *** ATTO COMPLETO ***

www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
3/15

sostituite dalle seguenti: "alla regione Campania";

e) al comma 9-septies, le parole "di cui al comma 9-bis" sono
sostituite dalle seguenti "di cui all'articolo 14, comma 22,
del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

5. Al comma 196-bis dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
2009 n.

191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il medesimo
Commissario straordinario e' autorizzato ad inserire, per un
importo

complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella massa
passiva di

cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma
13-bis,

del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con
modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, le eventuali ulteriori
partite

debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma
anteriori al 28 aprile 2008, alla cui individuazione si procede con
determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta
assistenza giuridico amministrativa del Segretario. Roma Capitale
puo' riacquisire l'esclusiva titolarita' di crediti, inseriti nella
massa attiva di cui al documento predisposto ai sensi del citato
articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78,
verso le societa' dalla medesima partecipate anche compensando totalmente o parzialmente gli stessi con partite a debito inserite
nella massa passiva di cui al citato documento. Roma Capitale e'
altresi' autorizzata ad avvalersi di appositi piani pluriennali per
il rientro dai crediti verso le proprie partecipate cosi' riacquisiti. Il Commissario straordinario e' altresi' autorizzato ad
iscrivere nella massa passiva, ai fini del loro reintegro, le somme
erogate al comune di Roma per l'anno 2009 per effetto del comma 3
dell'articolo 5 del decreto legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito
con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, e trasferite
alla gestione commissariale nelle more dell'utilizzo del contributo
di cui all'ultimo periodo del citato comma 3. Gli importi derivanti
dall'applicazione del quarto, quinto, sesto e settimo periodo

possono
essere utilizzati per garantire l'equilibrio di parte corrente
del
bilancio di Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014 e non sono
considerati tra le entrate finali di cui all'articolo 31,
comma 3,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del
patto di
stabilita' interno per i medesimi anni.

6. All'articolo 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122,

dopo il comma 18, e' inserito il seguente:

"18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'incremento
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone

fisiche di cui al comma 14, lettera b), non rileva ai fini
della

determinazione del limite massimo della variazione
dell'aliquota di

compartecipazione dell'addizionale di cui all'articolo 1,
comma 3,

del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive
modificazioni ed integrazioni."

7. Per l'anno 2013 e' attribuito al comune di Milano un
contributo

di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento
delle

spese per la realizzazione di Expo 2015. Il contributo di cui
al

primo periodo non e' considerato tra le entrate finali di cui
all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n.
183,

rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno 2013. Al
relativo

onere, pari a euro 25 milioni per l'anno 2013, si provvede:

a) quanto 9,4 milioni di euro mediante riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97,
della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quanto 600.000 di euro
mediante

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2,
comma

05/11/13 *** ATTO COMPLETO ***

www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
4/15

100, della medesima legge;

b) quanto ad euro 15 milioni mediante riduzione dello
stanziamento iscritto in bilancio per le finalita' di cui al
all'articolo 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

8. All'articolo 46-ter, comma 2, del decreto-legge 21 giugno
2013,

n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "le societa' in house degli enti locali soci
di EXPO spa" sono aggiunte le seguenti: "e gli enti regionali
impegnati in attivita' indispensabili per la realizzazione
dell'Esposizione universale";

b) le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle
seguenti:

"31 dicembre 2016,".

9. Al fine di contribuire al superamento della crisi in atto
nel

ciclo di gestione integrata nel territorio di Roma capitale,
per

assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal
Protocollo

d'intesa del 4 agosto 2012, "Patto per Roma", previa
validazione da

parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del

mare del programma di lavoro triennale "Raccolta differenziata", ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese

disponibili, sono finalizzate:

a) nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte in bilancio, per i

medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) nel limite di 5,5 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di

euro per il 2015, le risorse finanziarie disponibili nello stato di

previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare, per i medesimi esercizi, a valere sull'autorizzazione di

spesa recata dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre

2007, n. 244.

10. Al fine di superare la situazione di crisi derivante dal mancato completamento dei lavori di sistemazione idrogeologica dei

versanti di frana nel comune di Assisi, previa integrazione dell'Accordo di programma del 3 novembre 2010 stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la

regione Umbria, sono finalizzate risorse nel limite di 2 milioni di

euro per il 2014. All'onere derivante dall'applicazione del presente

comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse

iscritte in bilancio, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del

decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Ministro dell'Economia e delle

Finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'articolo 17, comma 1, primo

periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non

oltre i tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei

anni". Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di

fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del

comma 9, lettera a) e del presente comma, valutati complessivamente

in 6 milioni di euro per il 2013, 8,5 milioni di euro per il 2014 e

7,5 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente

utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non

previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di

contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con

modificazioni,

dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

05/11/13 *** ATTO COMPLETO ***

www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
5/15

11. Al fine di accelerare la progettazione e l'attuazione degli

interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel

Sito

Contaminato di interesse nazionale di Crotona, con priorit  nell'area archeologica Kroton, le somme liquidate per il risarcimento

del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato con

sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2013 del Tribunale di Milano, passata in giudicato, sono versate all'entrata del bilancio dello

Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di

previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare e destinate alle finalit  di cui al presente comma. Con

successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

e' nominato un Commissario Straordinario ai sensi dell'articolo 20

del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono individuati le

attivit  del Commissario, nel limite delle risorse acquisite, le

relative modalit  di utilizzo nonche' il compenso del Commissario

straordinario, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

12. All'articolo 259 del testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:

"1-ter. Negli enti con popolazione superiore a 60.000 abitanti,

nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente

condizionato dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei

servizi, nonche' dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e

societa' partecipati, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente,

l'ente puo' raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti,

entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi

comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati e

comunque entro tre anni, compreso quello in cui e' stato deliberato

il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio, l'organo di

revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero

dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio,

una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi

raggiunti nell'esercizio.

13. Ai comuni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 12 del

presente articolo, che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli

del patto di stabilita' interno, la sanzione di cui

all'articolo 31,
comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183 e'
comminata dal Ministro dell'interno nel terzo esercizio
successivo a

quello di raggiungimento dell'equilibrio.

14. All'onere derivante dal comma 13, pari a 670.000 euro, si
provvede con corrispondente riduzione, nell'anno 2013,
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 100,
della

legge 24 dicembre 2007, n. 244.

15. All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n.
67, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: "unita' sanitarie locali" sono
sostituite dalle seguenti: "aziende sanitarie locali e
ospedaliere";

e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "A tal fine
l'organo

amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata
per ogni

05/11/13 *** ATTO COMPLETO ***

www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
6/15

trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle
destinazioni previste nel primo periodo.";

b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. La
deliberazione di cui al comma 5 e' comunicata, a mezzo di
posta

elettronica certificata, all'istituto cui e' affidato il
servizio di

tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine
di

garantire l'espletamento delle finalita' di cui al comma 5,
dalla

data della predetta comunicazione il tesoriere e' obbligato a
rendere

immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessita' di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non puo' emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture cosi' come pervenuto per il pagamento o, se non e' prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno.".

16. All'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:

«4-bis. A decorrere dal 30 aprile 2014, con riferimento alle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, le amministrazioni

pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge

31 dicembre 2009, n.196, sulla base dei dati trasmessi dai creditori

anche a mezzo fattura elettronica, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, comunicano l'importo dei pagamenti non effettuati

relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data

della comunicazione, per i quali sia stato superato il termine di

decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto

legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Le comunicazioni sono

effettuate

entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine di decorrenza.”;

b) dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti commi:

“4-ter. La comunicazione di cui al comma 4-bis contiene:

a) l'importo dei singoli debiti;

b) il numero identificativo e la data di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento nonché il codice

fiscale ovvero la partita Iva del creditore;

c) la distinzione tra i debiti di parte corrente e quelli in conto capitale;

d) l'evidenza dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012.

4-quater. Entro 15 giorni dal pagamento, le pubbliche amministrazioni comunicano, mediante la piattaforma elettronica, i

dati relativi al pagamento dei crediti di cui al comma 4-bis.

4-quinquies. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione entro i termini indicati nei commi 4-bis e 4-quater e'

rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli

21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, o misure analogamente applicabili. Comporta altresì l'applicazione di una

sanzione pecuniaria, pari a 25 euro per ogni giorno di ritardo, da

acquisire al bilancio dell'amministrazione.

4-sexies. Le informazioni acquisite nella piattaforma elettronica mediante le predette comunicazioni sono accessibili ed

utilizzabili da parte di ciascuna pubblica amministrazione debitrice,

05/11/13 *** ATTO COMPLETO ***

www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario/7/15

anche ai fini della certificazione dei relativi crediti.”.

17. Ai fini dell’attuazione del comma 16 e’ autorizzata la spesa di

800.000 euro per l’anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015,

nell’ambito del programma ” Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero

dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero

dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

18. A decorrere dal primo rinnovo dell’organo interno di controllo

successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle

societa’ non quotate controllate direttamente o indirettamente ai

sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile

da enti locali e nelle aziende speciali i revisori dei conti nominati

su indicazione del soggetto pubblico sono scelti mediante estrazione

da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti appartenente alle categorie di cui all’articolo 2397,

secondo comma, del codice civile. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono

stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo e modalita' per la loro estrazione, nel rispetto del criterio di proporzionalita' tra qualificazione professionale comprovata e complessita' degli incarichi nonche' degli altri principi stabiliti dall'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e in modo da assicurare il rispetto del medesimo articolo 2397 del codice civile.

19. Al fine di consentire l'accesso all'esercizio dell'attivita' di revisione legale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, fermo restando al momento della presentazione dell'istanza il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145, l'ammissione all'esame per l'iscrizione al Registro dei revisori ed i relativi esoneri restano disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dalle relative disposizioni attuative.

20. Limitatamente all'anno 2013, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta' e autonomie entro il 5 novembre 2013, sono confermate le modalita' di riparto del fondo sperimentale di

riequilibrio delle province già adottate con decreto ministeriale del 4 maggio 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno 2013 a ciascuna provincia si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le riduzioni previste dal comma 7 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono effettuate secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto. Per il 2013 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute.

05/11/13 *** ATTO COMPLETO ***

www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario/8/15

Art. 2

Interventi economici e misure a sostegno del territorio

1. Fuori dai casi in cui si fa luogo alle provvidenze di cui alla

legge 23 febbraio 1999, n. 44, per la concessione di indennizzi alle

imprese per il ristoro del danno subito da materiali, attrezzature e

beni strumentali in conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare ovvero rallentare la realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere, si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle disponibilita' del capitolo 1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2014, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 1997 , n. 457.

2. L'indennizzo e' concesso esclusivamente per una quota della parte eccedente la somma liquidata o liquidabile sulla base del contratto di assicurazione stipulato dall'impresa interessata ovvero, in assenza di un contratto di assicurazione, per una quota del danno subito.

3. Per consentire ad ANAS S.p.A. di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' trasferire in via di

anticipazione

alla stessa Società le risorse finanziarie disponibili per l'anno

2013 sul pertinente capitolo di bilancio.

4. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla

rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di

investimento, fino alla conclusione della procedura di approvazione

del Contratto di Programma – parte investimenti 2012-2016, i rapporti

tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura sono regolati, nel

rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sulla base di quanto

stabilito dal contratto di programma 2007-2011.

5. Nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a

statuto speciale tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e

la società Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'economia e delle

finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme

previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in

relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario

per ferrovia eserciti nella regione Sicilia e ai servizi

interregionali, nel rispetto della vigente normativa comunitaria.

6. Nelle more della piena attuazione dell'articolo 2 del decreto

legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, a decorrere dall'anno 2013 la

Regione Valle d'Aosta provvede al pagamento diretto a
Trenitalia

S.p.A. del corrispettivo dovuto per i servizi ferroviari di
interesse

locale svolti nella Regione dalla predetta Società'. I
pagamenti del

corrispettivo annuo sono esclusi dal patto di stabilità
interno.

7. Il fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-
legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6

agosto 2008, n. 133, è incrementato, per l'anno 2013, di 35
milioni

05/11/13 *** ATTO COMPLETO ***

[www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
9/15](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario/9/15)

di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo
del

comma 235 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228.

8. Al fine di garantire la continuità del programma Carta
acquisti

di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno
2008,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n.

133 e l'avvio della sperimentazione del programma Carta
acquisti di

cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n.35, nelle

more dell'espletamento della procedura di gara per
l'individuazione

del gestore del servizio integrato di gestione delle carte
acquisti e

dei relativi rapporti amministrativi di cui all'articolo 81, comma

35, punto b) del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il

contratto per la gestione del predetto servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, e' prorogato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore.

9. All'ultimo periodo del comma 15, dell'articolo 2, della legge 24

dicembre 2007, n. 244, sono soppresse le parole: “, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni”.

10. All'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351,

convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le parole “nonche' dalle dichiarazioni di conformita' catastale previste

dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122”;

b) al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, le parole “nonche' dalle dichiarazioni di conformita' catastale previste

dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122”.

11. Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al predetto articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, e successive modifiche

ed integrazioni, nonche' all'articolo 11-quinquies del decreto-legge

30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla

legge 2

dicembre 2005, n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui

all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, puo'

essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si

applica la disposizione di cui al comma 3-bis del medesimo articolo

6.

12. In relazione alla necessita' di assicurare un costante supporto

al Ministero dell'economia e delle finanze nella predisposizione

entro il 31 dicembre 2013 e nella attuazione di programmi di

dismissione di partecipazioni dello Stato e garantire la realizzazione degli stessi programmi secondo modalita' e

procedure trasparenti e tali da massimizzare i relativi introiti, il Ministero

dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi del Comitato

permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni

di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del

15 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30

novembre 1993.

13. Il Comitato di cui al comma 12 e' composto dal Direttore Generale del tesoro, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionali e internazionali, individuati nel rispetto del principio di

05/11/13 *** ATTO COMPLETO ***

www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
10/15

pari opportunità' tra uomini e donne.

14. Il Comitato di cui al comma 12 e' nominato con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il relativo incarico ha durata triennale, con possibilità' di conferma. Ai Componenti del comitato non spetta alcun compenso

ne' sono attribuiti gettoni di presenza.

15. Dall'attuazione dei commi da 12 a 14 non devono derivare nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

16. All'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 8 agosto 2013, n.

91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.

112, dopo le parole: "n. 233, e successive modificazioni," sono

aggiunte le seguenti: "ovvero mediante versamento all' entrata del

bilancio dello Stato, e successiva riassegnazione allo stato di

previsione del Ministero dei beni e delle attività' culturali e del

turismo, di entrambe le suddette giacenze,".

17. L'intervento di cui al comma 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede

che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

assegna alla società' Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di euro quale

contribuito agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura e' prorogato nella medesima misura per l'anno 2014.

Al

relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per

l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

18. Al fine di poter riequilibrare gli effetti dell'incidenza dei

carichi fiscali sui prodotti da fumo e loro sucedanei, e conseguentemente assicurare la tenuta delle correlate entrate erariali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere stabilite modificazioni, nella misura massima dello 0,7 per cento, delle aliquote di accisa e di imposta di consumo che gravano sui predetti

prodotti. Dall'attuazione di questa disposizione non possono derivare

aumenti di gettito né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

19. Il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo

2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

"3-bis: I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i

comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire,

con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in

alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente

articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di

euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola

minore, utilizzando compagnie di navigazione che forniscono collegamenti di linea o imbarcazioni che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti marittimi verso l'isola. L'imposta e' riscossa, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti

05/11/13 *** ATTO COMPLETO ***

www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario/11/15

previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalita' stabilite dal comune con regolamento ai sensi del

predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in

relazione alle particolari modalita' di accesso alle isole.

Per

l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del

responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100

al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o

parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto

non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica

l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.

296. L'imposta non e' dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai

lavoratori, dagli studenti pendolari, nonche' dai componenti dei

nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta

municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni

possono prevedere nel regolamento modalita' applicative del tributo,

nonche' eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o

per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un

aumento dell'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione a

determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo e' destinato a

finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione

e recupero dei beni culturali e ambientali locali ed altresì interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di

mobilita' e

viabilita', di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonche' dei relativi servizi pubblici locali.".

20. I regolamenti comunali adottati alla data di entrata in vigore

del presente decreto sono fatti salvi nella parte in cui sono in

linea con le disposizioni introdotte dal comma 19 e sono, comunque,

resi conformi alle medesime disposizioni, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, pendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 ottobre 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri

Alfano, Ministro dell'interno

Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze

Delrio, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

05/11/13 *** ATTO COMPLETO ***

www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
12/15

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Allegato 1 (art. 1 comma 20)

(Importo riduzioni alle province per l'anno 2013, ai sensi articolo 16, comma 7 decreto legge n. 95 del 2012)

|=====|=====|
=====|

| Provincia | Anni 2013-2014 |

|=====|=====|
=====|

| AGRIGENTO | 6.257.843 |

|-----|-----|

| ALESSANDRIA | 10.999.751 |

|-----|-----|

ANCONA 10.526.537	
----- -----	
AREZZO 8.660.927	
----- -----	
ASCOLI PICENO 4.888.967	
----- -----	
ASTI 5.326.273	
----- -----	
AVELLINO 7.897.147	
----- -----	
BARI 29.879.513	
----- -----	
BARLETTA-ANDRIA-TRANI 7.184.495	
----- -----	
BELLUNO 5.118.168	
----- -----	
BENEVENTO 6.910.365	
----- -----	
BERGAMO 15.062.938	
----- -----	
BIELLA 4.725.745	
----- -----	
BOLOGNA 19.854.861	
----- -----	
BRESCIA 21.055.285	
----- -----	
BRINDISI 9.884.579	
----- -----	
CAGLIARI 16.483.867	
----- -----	
CALTANISSETTA 5.372.161	
----- -----	
CAMPOBASSO 8.123.062	
----- -----	
CARBONIA-IGLESIAS 3.829.794	
----- -----	
CASERTA 17.537.826	

|—————|—————|

| CATANIA | 26.388.165 |

|—————|—————|

| CATANZARO | 13.891.264 |

|—————|—————|

| CHIETI | 7.693.933 |

|—————|—————|

05/11/13 *** ATTO COMPLETO ***

www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

13/15

| COMO | 11.084.745 |

|—————|—————|

| COSENZA | 14.783.718 |

|—————|—————|

| CREMONA | 7.079.055 |

|—————|—————|

| CROTONE | 5.553.664 |

|—————|—————|

| CUNEO | 14.074.446 |

|—————|—————|

| ENNA | 3.285.417 |

|—————|—————|

| FERMO | 2.936.001 |

|—————|—————|

| FERRARA | 5.904.760 |

|—————|—————|

| FIRENZE | 23.822.267 |

|—————|—————|

| FOGGIA | 12.214.388 |

|—————|—————|

| FORLI' - CESENA | 7.399.047 |

|—————|—————|

| FROSINONE | 16.859.046 |

|—————|—————|

| GENOVA | 20.092.057 |

|—————|—————|

| GROSSETO | 6.214.955 |

IMPERIA	4.864.179
ISERNIA	3.661.396
LA SPEZIA	5.076.230
L'AQUILA	9.812.589
LATINA	13.237.186
LECCE	15.355.596
LECCO	7.895.787
LIVORNO	7.514.003
LODI	5.319.327
LUCCA	10.691.985
MACERATA	7.105.100
MANTOVA	9.168.914
MASSA	4.879.473
MATERA	4.120.868
MEDIO CAMPIDANO	3.583.937
MESSINA	10.343.543
MILANO	53.407.982

05/11/13 *** ATTO COMPLETO ***

www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

MODENA	10.978.577
MONZA E DELLA BRIANZA	8.727.200
NAPOLI	43.375.323
NOVARA	8.478.756
NUORO	5.198.250
OGLIASTRA	2.413.838
OLBIA-TEMPIO	5.163.704
ORISTANO	5.310.538
PADOVA	14.150.109
PALERMO	25.649.559
PARMA	8.912.070
PAVIA	13.339.290
PERUGIA	12.833.216
PESARO E URBINO	10.697.368
PESCARA	5.897.950
PIACENZA	8.406.884
PISA	12.579.231
PISTOIA	4.703.399

POTENZA 15.889.605
----- -----
PRATO 6.329.219
----- -----
RAGUSA 6.022.279
----- -----
RAVENNA 6.231.355
----- -----
REGGIO CALABRIA 12.718.918
----- -----
REGGIO EMILIA 9.846.509
----- -----
RIETI 6.520.175
----- -----
RIMINI 6.678.312
----- -----
ROMA 78.683.727
----- -----
ROVIGO 4.000.506
----- -----
SALERNO 28.052.515
----- -----
SASSARI 8.953.350
----- -----

05/11/13 *** ATTO COMPLETO ***

www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
15/15

SAVONA 6.800.364
----- -----
SIENA 10.475.543
----- -----
SIRACUSA 10.367.036
----- -----
SONDRIO 4.334.377
----- -----
TARANTO 12.002.399
----- -----

	TERAMO		5.595.270			
	-----		-----			
	TERNI		4.710.177			
	-----		-----			
	TORINO		39.069.867			
	-----		-----			
	TRAPANI		7.990.048			
	-----		-----			
	TREVIS0		15.121.941			
	-----		-----			
	VARESE		15.307.174			
	-----		-----			
	VENEZIA		15.810.929			
	-----		-----			
	VERBANO-CUSIO-OSSOLA		6.737.778			
	-----		-----			
	VERCELLI		6.051.654			
	-----		-----			
	VERONA		13.493.075			
	-----		-----			
	VIBO VALENTIA		5.097.607			
	-----		-----			
	VICENZA		14.886.095			
	-----		-----			
	VITERBO		8.511.807			
	=====		=====			
=====						